



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Cuneo

**La liquidazione dei compensi  
per gli interpreti e i traduttori giudiziari**  
per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia penale

**Premessa.**

Il compenso è disciplinato dal menzionato **D.P.R. 30 maggio 2002 n.115/2002** "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002 – Supplemento Ordinario n. 126 (Rettifica G.U. n. 286 del 6 dicembre 2002).

La normativa è stata integrata con il **D.M. 30 maggio 2002**, recante l'"Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale", pubblicato sulla G.U. n. 182 del 5 agosto 2002.

**Le vacanze.**

Da segnalare che, oltre al **D.P.R. n.115/2002**, resta in vigore la tariffa prevista dall'**art. 4 legge 8 luglio 1980 n.319**.

**Onorari commisurati al tempo** (art. 1, D.M. 30 maggio 2002)

Gli onorari di cui all'**art. 4 legge 8 luglio 1980 n. 319**, sono determinati nella misura di

- euro **14,68** per la prima vacanza
- e di euro **8,15** per ciascuna delle vacanze successive fino alla fine dell'incarico.

Ogni vacanza corrisponde a 2 ore di lavoro.

Non si possono liquidare più di 4 vacanze al giorno per ciascun incarico (ossia: otto ore al giorno per incarico):

- l'onorario per la vacanza può essere **raddoppiato** quando per il compimento delle operazioni è fissato un termine non superiore a 5 giorni (art.4 legge n.319/1980);
- può essere **umentato fino alla metà** quando è fissato un termine non superiore a 15 giorni (art.4, comma 2 legge n.319/80);
- per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere **umentati fino al doppio** (art.52 D.P.R. n.115/2002);
- se il magistrato dichiara l'urgenza con decreto motivato, l'onorario tabellare può essere aumentato fino al 20% (art.51, comma 2 D.P.R. n.115/2002);
- se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo. (**art. 52 del D.M. 30/05/2002**, G.U. 182 del 05/08/2002).

L'onorario per la vacanza **non si divide che per metà**; trascorsa un'ora e un quarto, è dovuto interamente.

### Riassumendo:

Si può chiedere il **raddoppio dell'onorario tabellare** se

- il termine concesso è fino a cinque giorni;
- la prestazione riveste carattere di particolare complessità, difficoltà e importanza.

Si può chiedere un **aumento fino al 50%** se

- il termine concesso è fino a quindici giorni

Si può chiedere un **aumento del 20%** se

- il lavoro è stato dichiarato urgente con apposito decreto.

### Esempio 1

Incarico per il quale è stato richiesto e ottenuto un **termine di quattro giorni**:

- il compenso massimo che potrà essere richiesto sarà pari a sedici vacanze (4x4) raddoppiate per termine inferiore a cinque giorni

€ 14,68 ( prima vacanza) + 8,15 x 15 (vacazioni successive) x 2 (raddoppio per termine < o = 5 gg.) = €  
**273,86 lordi**

### Esempio 2

Incarico per il quale è stato richiesto e ottenuto un **termine di quattordici giorni**:

- il compenso massimo che potrà essere richiesto sarà pari a cinquantasei vacanze (14x4) cui si aggiunge un aumento fino al 50%.

€ 14,68 ( prima vacanza) + 8,15 x 55 (vacazioni successive) + 50% (raddoppio per termine < o = 5 gg.) = €  
**694,39 lordi**

### L'istanza di liquidazione.

Le spettanze sono corrisposte su **domanda degli interessati** presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168 (art. 71 D.P.R. n.115/2002)

La domanda è presentata a pena di decadenza:

- trascorsi **cento giorni** dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;

Per quanto concerne gli incarichi di:

- ascolto
- interpretazione
- traduzione di intercettazioni telefoniche in lingua straniera, gli interpreti dovranno formare un'unica richiesta di liquidazione a vacanza per l'intera durata dell'assistenza agli apparecchi (Circolare nr. 559 del 26 maggio 1995).

Le istanze di liquidazione da parte degli ausiliari interpreti/traduttori, devono essere compilate mediante **apposito modulo** (pubblicato sul sito della Procura).

All'istanza di liquidazione devono essere necessariamente allegati i giustificativi in originale per la liquidazione delle spese di viaggio.

**Il termine di presentazione** delle istanze di liquidazione è di **100 giorni (art.71 D.P.R. n. 115/2002)** e devono essere depositate alla fine dell'espletamento dell'incarico.

Cuneo, 14 agosto 2019.

**Il Procuratore della Repubblica**  
*Onelio Dodevò*